

Pubblicato il 16/10/2019

N.06707 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 06159/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6159 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Jacopo Mattera, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Belisario 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ciro Luca Spina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia

di Stato;

b) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4° Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019;

c) della Tabella A, allegata al Decreto di cui al punto a) precedente, che elenca i concorrenti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio e che non comprende il ricorrente, impedendogli così di potere partecipare alla selezione pubblica;

d) della Tabella B, allegata al Decreto di cui al punto a), che elenca i concorrenti esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

e) della Tabella C, che elenca i concorrenti, che elenca i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

f) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019;

g) di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, che attiene alla odierna vicenda;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\9\2019:

quanto al ricorso introduttivo

a) del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato (All. 1 Ricorso introduttivo);

b) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale

n. 21 del 15 marzo 2019 (All. 2 Ricorso introduttivo);

c) della Tabella A, allegata al Decreto di cui al punto a) precedente, che elenca i concorrenti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio e che non comprende il ricorrente, impedendogli così di potere partecipare alla selezione pubblica (All. 3 Ricorso introduttivo);

d) della Tabella B, allegata al Decreto di cui al punto a), che elenca i concorrenti esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica (All. 4 Ricorso introduttivo);

e) della Tabella C, che elenca i concorrenti, che elenca i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica (All. 5 Ricorso introduttivo);

f) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019 (All. 6 Ricorso introduttivo);

quanto ai Motivi Aggiunti:

g) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 06 giugno 2019, pubblicato il 7/6/2019 sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, che ha disposto la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

h) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, che ha APPROVATO "... l'elenco generale

degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1...”, e “...l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.2 ...”;

i) ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

l) ove occorra dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; e sempre ove occorra del DPR 335/82;

m) di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, che attiene alla odierna vicenda.

previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale (per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento e con l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in Generale):

- della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTA l'ordinanza n.4084/2019 – non impugnata – pronunciata a seguito di ricorso introduttivo, con la quale è stato ammesso con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; la stessa ordinanza ha disposto alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020, rinviando al definitivo la liquidazione delle spese di lite;

VISTO l'atto recante motivi aggiunti proposto dal ricorrente, depositato il 14/9/2019, avverso i Decreti indicati in epigrafe di convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso in questione nonché il decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato in data 13 agosto 2019 per l'avvio al Corso di formazione;

RITENUTO che parte ricorrente non è stato ancora avviato alle prove selettive da parte dell'Amministrazione e che va confermata l'ammissione con riserva del ricorrente alle predette prove, come disposta con ordinanza n. 4084/2019, anche a seguito dell'atto recante motivi aggiunti;

RITENUTO, peraltro, che la questione sostanziale sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RILEVATO, altresì, che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell'elenco;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati della selezione di che trattasi come sopra indicati, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché

dell'indicazione dei controinteressati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti recanti motivi aggiunti la medesima data della udienza pubblica del 3 aprile 2020, già fissata con la predetta ordinanza n. 4084/2019 per la trattazione del ricorso introduttivo;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) – CONFERMA l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, come disposta con ordinanza n. 4084/2019, anche a seguito dell'atto recante motivi aggiunti;

DISPONE l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione;

FISSA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

SPESE al definitivo;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO